

**DIRETTIVE E CRITERI PER L'ACCESSO
AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO
IN LOCAZIONE - anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno 2020**

Art. 1 – Oggetto delle direttive

Le presenti direttive disciplinano, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale XI/3664/2020, l'erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, in relazione alle difficoltà economiche conseguenti anche all'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell'anno 2020, a nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Mariano Comense (Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba e Mariano Comense).

Art. 2 – Finalità e definizione del contributo

Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano in situazione di disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità a causa anche della crisi dell'emergenza sanitaria 2020 (Covid-19), e che abitano in alloggi in locazione sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della l.r. 16/2016 art. 1 comma 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

È previsto che il contributo venga erogato direttamente al proprietario dell'alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Art. 3 – Requisiti del richiedente per il beneficio

Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all'atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- non essere sottoposti a misure di rilascio dell'abitazione;
- non essere proprietari di altro alloggio adeguato sito in Regione Lombardia (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare);
- non essere inquilini in alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Indicatore della situazione economica equivalente come risultante dall'Attestazione I.S.E.E. ordinario, rilasciato dal CAF, non superiore ad euro 26.000,00;
- essere residenti nell'alloggio oggetto del contributo da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda;

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro;
- mobilità o cassa integrazione;
- consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- mancato rinnovo dei contratti a termine;
- cessazione delle attività libero-professionali o mancata fatturazione per sospensione dell'attività lavorativa;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Non verranno raccolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di accesso sopra elencati.

Art. 4 - Struttura della domanda

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto disponibile presso TECUM, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito www.tecumserviziallapersona.it.

La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dal titolare del contratto di affitto, o da un familiare o da chi ne eserciti la tutela (in tale circostanza la persona per cui si presenta l'istanza deve essere in quel momento in vita).

La pratica è considerata completa, pena collocazione in lista di attesa, solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti documenti:

- Modulo domanda;
- copia della carta d'identità dell'inquilino richiedente (e di chi presenta l'istanza, se persona diversa);
- copia I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, del nucleo familiare;
- copia della carta d'identità del proprietario/proprietari;
- attestazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio (Allegato 1). In caso di più proprietari ognuno di essi deve rilasciare l'attestazione. In caso di variazioni contrattuali circa l'identità del proprietario (subentro eredi, passaggio di proprietà...) consegnare documentazione che attesti tale modifica;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuale ricevuta di tacito rinnovo all'Agenzia delle Entrate del contratto d'affitto;
- eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, che costituiscono criterio di priorità al contributo, di cui all'art. 3;
- eventuale titolo di soggiorno in corso di validità.

Le domande che risulteranno non complete di tutta la documentazione indicata, verranno collocate in lista di attesa. A bando concluso, solo in caso di risorse residue, i richiedenti con domanda incompleta verranno ricontattati per procedere all'integrazione delle stesse al fine di poterne valutare l'ammissibilità al beneficio.

Art. 5 – Presentazione della domanda

Le domande, complete degli allegati richiesti, dovranno essere presentate esclusivamente a TECUM **da lunedì 16 novembre 2020 sino a mercoledì 30 dicembre 2020 ore 17.30**, nei modi a seguire:

- o tramite posta elettronica all'indirizzo mail tecumserviziallapersona@twtcert.it, inserendo come oggetto "sostegno affitto per "cognome" e "nome";
- o tramite raccomandata A/R, all'indirizzo Tecum Servizi alla Persona, Via E. D'Adda, 17, 22066 Mariano C.se;
- o tramite consegna a mano, in busta chiusa sigillata, nell'urna posta all'ingresso di Tecum.

Art. 6 - Valutazione della domanda e assegnazione del contributo

Le domande con i requisiti richiesti verranno raccolte fino al termine di chiusura del bando. Una volta valutata l'ammissibilità della domanda, l'assegnazione del beneficio avverrà dando la precedenza ai nuclei familiari che si ritrovano una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, in ordine di ISEE; nel caso di ISEE di egual valore, si procederà in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Una situazione di morosità pregressa non rappresenta in sé criterio preferenziale per l'accesso al contributo.

Art. 7 – Condizioni ed Entità

Il contributo è erogato fino a 3 mensilità di canone e comunque per un importo non superiore a euro 1.500,00 ad alloggio/contratto.

L'inquilino, che beneficerà in via indiretta del contributo erogato, si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro (se disoccupato), per cercare il più possibile di riemergere dalla situazione di disagio economico in cui momentaneamente si trova.

Art. 8 - Comunicazione dell'ammissibilità e assegnazione del contributo

L'esito della valutazione sull'ammissibilità della domanda e l'eventuale assegnazione del contributo verranno comunicati ad ogni richiedente e al rispettivo proprietario dell'alloggio ai recapiti indicati nel modulo domanda.

L'eventuale ricorso dovrà essere presentato direttamente a TECUM mediante nota scritta.

Art. 9 - Modalità di erogazione

Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dalle presenti direttive, in un'unica soluzione, decorsi massimo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile in locazione nella modalità indicata in sede di domanda, ovvero accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato del proprietario.

Non è ammesso l'accredito su libretto di risparmio o simili.

Art. 10 Incompatibilità, compatibilità e decadenza del diritto

Il contributo è **incompatibile** con altre misure a sostegno del pagamento del canone di affitto, se usufruiti nel corso dell'anno 2020, ovvero:

- "Contributo a proprietari di alloggi con inquilini nuclei con morosità incolpevole ridotta",
- "Contributo ai proprietari di alloggi con inquilini, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia o di anzianità",
- "Contributo a sostegno delle spese per alloggi in locazione a seguito di pignoramento alloggio di proprietà").

È inoltre incompatibile con l'aver già beneficiato del "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione - a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19".

Il contributo è **compatibile** con il Reddito o la Pensione di Cittadinanza in tutte le sue componenti.

È causa di **decadenza** la sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci rilevate a seguito dei controlli effettuati dagli uffici competenti.

Art. 11 – Pubblicizzazione bando

Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all'Albo pretorio on-line dell'Azienda (www.tecumserviziallapersona.it) e sul sito internet dei Comuni soci.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali, dati particolari, dati giudiziari forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: concorrere all'assegnazione di contributi a proprietari di alloggi che hanno come inquilini nuclei con disagio economico, conseguente all'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell'anno 2020, ai sensi della Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia XI/3664/2020, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

Nell' ambito dell'esame delle istanze, l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al "GDPR" mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere con l'istruttoria per il riconoscimento del diritto al contributo e per le formalità ad essa connesse.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I dati potranno essere comunicati a: ATS dell'Insubria, Regione Lombardia e Comuni soci dell'Azienda.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Maria Comense (CO) in Via E. D'Adda 17.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore dell'Azienda, dr. Giorgio Gariboldi.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

L'elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede dell'Azienda.

Art. 13- Attività di controllo e verifica

Il Comune di residenza, e/o TECUM, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).

Inoltre, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 14 – Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente a TECUM:

- chiamando il numero **031.749378** nei seguenti giorni e orari:

lunedì dalle 9.15 alle 13.00

martedì dalle 14.15 alle 17.45

mercoledì dalle 14.15 alle 17.45

giovedì dalle 9.15 alle 13.00

Operatori di riferimento dr.ssa Cristina Capozzi e dott. Daniele Ronchetti

- inviando una **mail** a sostegnoaffitto@tecumserviziallapersona.it